

## LE NOVITÀ AMBIENTALI DI FINE ANNO, PER UN BUON 2010!

di Alberto PIEROBON  
(pierobon@pierobon.eu)

Anche per questo anno gli operatori del settore ambientale, come avviene anche per molti altri soggetti di altri settori, sono stati “infarciti” da interventi normativi concentratesi, soprattutto, a fine anno ... e le novità non sono poche.

Eccone quindi una (prima) breve rassegna, tanto per non perdere la “bussola” in questa navigazione dove le rotte non sono mai certe, né definite, e dove la normativa assume la fisionomia di un arcipelago difficilmente (se non erroneamente: quantomeno per le classiche categorie giuridiche) riconducibile ad unità ... dove il suo sorvolo provoca però delle sorprese, ma dove neppure le piattaforme marine creano una certa continuità tra le isole ... occorre quindi armarsi di un coraggio che non è dei semplici naviganti, piuttosto degli esploratori, tenaci, pazienti, volitivi, onde infliggersi la lettura (e l’interpretazione, e l’applicazione) di decine e decine di fitte pagine di norme, rinvianti ad altre norme, che (in un sempre mobile e complicato *puzzle*) innovano, modificano, precisano, guidano, confondono.

La legge finanziaria per il 2010, ovvero la **legge 23 dicembre 2009, n.191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”** (in *G.U.*, s.o., 30 dicembre 2009, n. 243), contempla diversi interventi ambientali:

- vengono prorogate le detrazioni Irpef del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e pure l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% sugli stessi. Mancano però le detrazioni Irpef del 55% per le ristrutturazioni di miglioramento dell’efficienza energetica (art. 2, commi 10 e 11);
- viene raddoppiato (a 100 milioni di euro) il “Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio” finanziato col cosiddetto “scudo fiscale” (art. 2, comma 48);
- la quantità di biodiesel beneficiante della aliquota di accisa agevolata viene ridotta da 250.000 a 18.000 tonnellate (art. 2, comma 64);
- trova impulso l’intervento del Ponte sullo Stretto di Messina, con un contributo (per il 2012) alla Anas SpA, onde consentire l’aumento del capitale della società Stretto di Messina spa, modificando altresì l’art. 1, comma 1, della legge n. 1158/1971 (Collegamento viario e ferroviario tra la Sicilia e il Continente) (cfr. l’art. 2, commi 203-205);
- dissesto e rischio idrogeologico: la delibera Cipe del 6 novembre 2009 indicava in un miliardo di euro la somma destinata agli interventi di risanamento ambientale che viene destinata agli interventi straordinari per fronteggiare le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, indicate dal Ministero dell’ambiente (art. 2, comma 240).

**Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”** (in *G.U.* del 30 dicembre 2009, n. 302), cosiddetto “mille proroghe”, tra altro, prevede:

- di mantenere in bilancio e di utilizzare nel 2010 “Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio” - di cui all’art. 13, comma 3-*quater*, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133/2008 (art. 1, comma 22);

- la (nuova) proroga (ormai è una comica!) di un ulteriore anno (al 31 dicembre 2010) dell'entrata in vigore del sistema di responsabilità dei produttori di Aee <sup>(1)</sup> (art. 9, comma 2);
- la proroga al 28 febbraio 2010 per l'adozione dei Piani da parte delle Autorità di bacino nazionali <sup>(2)</sup> (art. 8, comma 1);
- la proroga al 31 dicembre 2010 del termine per concludere le procedure di reclutamento del personale che dovrà prendere servizio all'Ispra (art. 8, comma 2);
- la proroga (dal 31 dicembre 2009) al 30 giugno 2010 delle disposizioni Tarsu/Tariffa. In proposito il Ministero dell'Ambiente sembra avesse già redatto (nel periodo di settembre-ottobre 2009) una prima bozza del Regolamento *ex* art.238 d.lgs. 152/2006, ma le lungaggini procedurali (incontri, conferenze, partecipazione di associazioni, eccetera) hanno suggerito questa ulteriore proroga (art. 8, comma 3). Va detto che sarebbe stato opportuno un intervento sistematico del legislatore tra l'art.195, comma 2, lett. e), del d.lgs. 152/2006 ss.mm. e int. e l'art. 238 del medesimo "codice ambientale" per le note questioni, recentemente complicantesi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009<sup>3</sup>. Circa la questione del rimborso dell'Iva (non più applicabile alla tariffa stante la riconosciuta natura di tributo) sembra che il Governo voglia imboccare la strada della compensazione sui crediti erariali: se tanto sembra avere un senso per le famiglie pare essere meno efficace e oneroso per le imprese e per i soggetti gestori (in particolare per le imprese in esenzione Iva che coltivano l'interesse al rimborso). La questione non è lieve posto che la stima dei comuni per l'Iva da restituire si aggira sul miliardo di euro, che i rimborsi per il solo 2008 si aggirano su 150-200 milioni di euro e che tanto riguarda ben 17 milioni di persone (pari a 1200 comuni soprattutto del Nord) <sup>(4)</sup>;
- la proroga della non applicazione dei "valori limite", di cui all'allegato II°, al d.lgs. 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/Ce, per la limitazione delle emissioni dei Composti organici volatili (Cov), ai prodotti elencati nell'allegato I° del medesimo decreto (art. 8, comma 4).

Altra novità, riguardante soprattutto, la *disgraziata* Regione Campania, deriva dal **decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile"**. La prima impressione è che si tratti di un ennesimo decreto legge ipotecato dal passato, "figliolletto obbediente" del noto d.l. 90/2008 (che, qui viene infatti ad essere continuamente richiamato) sulla scia del continuo potenziamento del ruolo e della dotazione della Protezione civile, la quale ultima viene altresì "metamorfosata" con la creazione di una società *ad hoc*. Rassegnando, in modo spicciolo gli articoli si segnalano: l'art. 5, col quale vengono costituite una Unità stralcio e una Unità operativa per la chiusura (sempre imminente, sempre rinviata, sempre "rinnovata") dell'emergenza dei rifiuti in Campania che slitta ora al 31.1.2011 (salvo eventuali, ulteriori, 6 mesi di proroga per il tramite di un decreto del Presidente del Consiglio). Queste Unità – che sembrano essere il *continuum* del commissariato e/o degli organi che si sono al primo succeduti - non tanto controlleranno, quanto provvederanno affinché quanto finora avviato dagli organi/enti acciò incaricati continui ad essere fatto e/o portato a compimento. Sembra però essere criticabile - come si ha conferma dalla lettura di altre disposizioni (vedi anche art.7 *et passim*) - la menomata (imbrigliata) autonomia e così la decisionalità degli enti locali, per effetto della (sostanziale) continuazione dirigitica dove il regista del sistema di gestione

<sup>(1)</sup> L'art. 20, comma 4, del d.lgs n. 151/2005 come modificato, prevedeva il termine del 31 dicembre 2009.

<sup>(2)</sup> Vedasi quanto stabiliva l'art.1, comma 3-*bis*, del d.l. 30 dicembre 2008, n.208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13.

<sup>(3)</sup> Sulla questione giova rinviare all'apposito commento di A. PIEROBON, già apparso in questa Rubrica.

<sup>(4)</sup> In proposito si vedano gli articoli apparsi su "Il Sole 24 Ore" del 29 dicembre e del 7 gennaio a firma di G. TROVATI, di L. LOVECCHIO e di S. TROVATO.

dei rifiuti in Campania rimane ancora la Protezione civile o chi per essa (con la *longa manus* delle Unità, nel rispetto delle linee di indirizzo a suo tempo adottate dal Sottosegretario, con la prosecuzione – stabilita per legge - in linea di continuità con quanto deciso, con certi “incanalamenti” di scelte che, giocoforza, trattandosi di impianti e di reti assumono significativissima rilevanza pluriennale ...). La conferma di siffatta continuazione di attività e di regia, la si intravede anche nelle gravide competenze della Protezione civile, nel potenziamento del suo ruolo, nello aumento della di lei dotazione di personale e di risorse, eccetera. La Unità stralcio ha altresì il compito di accertare anche i ricavi (in proposito si richiama la *vexata quaestio* dello inceneritore di Acerra, eccetera) nelle more del provvedimento di cui all’art. 6-bis, comma 5, del d.l. 90/2008. L’art. 6 per evitare incertezze e paralisi stabilisce (*a pro* del lavoro dell’Unità di stralcio) che ogni contenzioso giudiziale (e non!) venga, per l’appunto, paralizzato, impedito e che quelli già avviati vengano ad essere sospesi (non si riesce a capire come si possano così comprimere anche le giuste posizioni di difesa riconducibili a valori costituzionali, al di là cioè dell’opportunità di evitare artate proliferazioni di richieste, ma certo tutte non possono essere, in blocco, azzerate o trattate come infondate e/o fastidiose per la conclusione di quanto anzitempo avvenuto (in regime pubblicistico, peraltro!). L’art.7 prevede che l’Unità operativa, col termine (evocante il gergo militaresco) “attende”, svolga attività, concernenti anche l’eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti (comma 1, lett. c)). Il comma 2, del medesimo articolo prevede l’avvio della determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti, sulla base delle linee guida di cui alla determina del Sottosegretario di Stato 20.10.2009 inerente il ciclo dei rifiuti per il 2010. Per il comma terzo gli enti locali possono avvalersi della utile attività di supporto dell’Unità, nonché del suo coordinamento (ma questa ultima pare essere criticabile posto che gli enti locali, teoricamente riappropriantesi della propria competenza – quantomeno giuridicamente parlando – e in quanto dotati di autonomia costituzionalmente garantita, vengano ad essere “coordinati” da una siffatta Unità, certo si tratta di facoltà, ma pare che difficilmente in questa architettura di attività, di obblighi, di indirizzi, possano sottrarsi ...) con particolare riferimento all’organizzazione dei flussi, però (si badi, ed è sintomatico di un certo modo di congeniare il fronteggiamento alla cosiddetta “emergenza”) la responsabilità conseguente sembra rimanere - comunque e sempre - in capo agli enti territoriali competenti. L’art. 8 dispone specificativamente sulle ordinanze, sulla militarizzazione, eccetera. Per il comma 2 tutte le ordinanze commissariali scadono al 31.12.2009, ma come si fa con un decreto del 30 dicembre 2009 a stabilire questa drastica cesura, e, sostituire, senza gradualità, tutta questa disciplina particolareggiata e speciale, emanata in circa tre lustri, senza dare la concreta possibilità agli enti locali di esercitare la loro potestà in merito? Si tenga presente che la stratificazione e proliferazione delle ordinanze emergenziali non sembra essere stata fino ad ora ricognita e ordinata, ovvero, ci si passi il termine ...“testunificata”, di qui la straripante quantità di provvedimenti che non sempre sembrano essere tra di loro “assestati” e coerenti, fors’anche talvolta collidenti con principi di legge, riserve – assolute - di legge, eccetera). E viene aggiunto, confermando la impressione della giustificazione (salvezza) dello *status quo*, eccetera che vengono “fatti salvi tutti i rapporti giuridici in corso”. L’art. 9 indica in 370 milioni di euro (non si comprende da dove derivi siffatta stima) il valore della proprietà dell’impianto di Acerra, cifra che probabilmente serve a dare giustificazione ed a “coprire” tutti i costi anzitempo effettuati per l’impianto *de quo*, evitando contestazioni di spese, di interventi, eccetera, eccetera. L’art.10, comma 1, dispone che entro il 31.10.2010 venga trasferito l’impianto di Acerra, col seguito, appunto, di tutti i costi e delle responsabilità (vedasi oltre). Al comma 2 viene precisato che dai prefati 370 milioni vengano dedotti, come affitto, 12 mesi prima del trasferimento (vedasi oltre), le somme anticipate e gli interventi ... con ciò, pare, rinviando il tutto ad una ipotetica redditività dell’impianto, ovvero internalizzando (*ex post*) i costi (*ex ante*) già sopportati: ma perché in questo modo e/o momento e non prima e tramite i consueti provvedimenti amministrativi?. Il comma 3 prevede un singolare “affitto” all’1.1.2010 di 15 anni con il Dipartimento della protezione civile, nelle more del trasferimento della proprietà dell’impianto di Acerra. Il comma 4 indica l’importo di affitto in 2.500.000 euro/mese, il rapporto di affitto si risolverà al momento del trasferimento di cui

sopra. Inoltre, il comma 5 indica che la riduzione del valore dell'impianto può derivare dal mancato e/o dal parziale rispetto dei parametri produttivi (manca ogni riferimento, forse in quanto implicato e/o presupposto dai parametri ambientali e/o all'ancoraggio a dati e/o elementi progettuali e gestionali *ex ante* stabiliti, in ogni caso sembra- in altri termini – essere soverchiante l'aspetto economico-tecnologico, invece che assumere una visione integrata e di insieme dell'impianto) previa valutazione dell'Enea. La Protezione Civile *in parte qua* si fa garantire con una doppia fidejussione, che viene dalla stessa “definita” (con probabili sovrapposizioni di ruoli/attività), mercè un decreto del Presidente del Consiglio. Si indica la piena funzionalità del termovalorizzatore rispetto alle specifiche tecniche, eccetera, l'altra fidejussione è del soggetto gestore (il subentrante alla Protezione civile nella gestione dell'impianto) per i vizi occulti nella costruzione dell'impianto (?!). L'impianto in parola (comma 7) è impignorabile, eccetera: quindi, ancora una volta, sembra esservi la volontà di blindare il tutto, al fine di evitare che qualcuno possa avanzare pretese, lamentazioni, accampare diritti, o che, eccetera. L'art. 11 prevede che all'esito del positivo collaudo avvenga il trasferimento della proprietà. Si veda poi il comma 2: si fissa al 15.1.2010 il trasferimento della titolarità e della responsabilità della gestione dell'impianto. Per il comma 3 l'impianto sarebbe coerente con le peculiarità del territorio campano, in tema di capacità di smaltimento dei rifiuti, fermo restando la tipologia dei rifiuti, sembra però assumersi il solo criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto. Pare quindi che il sistema integrato di gestione dei rifiuti campano sia (e sarà) basato soprattutto sullo smaltimento (ancorché produttivo di energia elettrica), e che la sussunzione dei criteri eventuali e/o alternativi avvenga unicamente entro il suddetto criterio termico, il che francamente a noi pare essere riduttivo. L'art.12 contempla gli impianti di selezione e di trattamento dei rifiuti, facendo leva sull'elemento della sicurezza (cfr. art. 6 d.l. 90/2008), cosicché si prevede che il termine delle manutenzioni (in realtà questi interventi sembrano essere piuttosto delle vere e proprie riconversioni, *rewampaggio*, eccetera) sia stabilito al massimo al 30 settembre 2010. Per il comma 2 si addita un ruolo dell'Asia *in parte qua*. L'art. 13 parla del deposito e dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti: ancora (in termini “militareschi”) si utilizzano termini quale “evacuazione dei rifiuti” (oltre alla loro gestione: ma la gestione non è forse un termine onnicomprensivo?!) dal 31/12/2009 (entro il termine dell'art.2, comma 1, lett. g), secondo periodo, del d.lgs. 36/2003, altrimenti si attesterebbe non tanto uno stoccaggio quanto uno smaltimento) per i rifiuti in attesa di trattamento e di recupero (con il che sembra confermarsi che vi siano anche rifiuti depositati in depositi e stoccaggi temporanei da avviarsi allo smaltimento ... si veda la questione delle cosiddette “ecoballe”, ma non solo). Il comma 2 ritorna sulla collaudazione e quindi sul rapporto attività e passività di cui all'art.1 del d.l. 90/2008 ... Le province o le società provinciali possono modificare i rapporti negoziali in essere per le discariche o provvedere per gli interventi realizzativi e/o aggiuntivi o complementari rispetto alle opere esistenti, ma il tutto (si badi, letteralmente) in termini di continuità rispetto a quanto deciso dalla Protezione civile, il che conferma il ruolo come dire “sussidiario” se non servente delle autonomie locali (e delle loro aziende strumentali) rispetto a quanto anzitempo deciso dagli organi straordinari per la situazione emergenziale. Il comma 3 si sofferma sull'utilizzo degli impianti anche da realtà non ubicate nella Provincia dove insistono gli impianti ... il che la dice lunga sulla autosufficienza provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, eccetera. Il comma 4 per l'applicazione dell'art.7, comma 1, del cit. d.lgs. n. 36/2003 per le finalità di cui all'art. 1, prevede entro 31.10.2010 il perseguimento degli obiettivi di cui alla già citata determinazione del Sottosegretario di Stato del 20.10.2009 (salvo l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione ...): si vedano comunque le competenze dell'art. 6-bis, comma 5, del d.l. 90/2008. Il comma 5 stabilisce che gli impianti di compostaggio dell'intero territorio nazionale possano aumentare dello 8% la capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti, cioè si prescinde dalla capacità autorizzata (che dovrebbe già aver tenuto conto di elementi tecnici-organizzativi e di sicurezza della gestione e impiantistica) per dire – a noi pare “disinvoltamente” e “grossolanamente” - che si aumenta dell'8% la quantità di rifiuti ivi conferiti. Tanto comporterebbe (teoricamente) una maggiore offerta (ma non necessariamente nei confronti della domanda campana) di ricezione dei rifiuti umidi e vegetali

presso questi impianti. L'art. 14 si sofferma sulle regioni, province, società, comuni e qui sarebbe opportuno un approccio meno teorico, perché concretamente, per quanto sembra leggersi, pare che il sistema così come congeniato possa incepparsi sotto vari profili. Entro il 30.9.2010 il presidente della provincia provvede *ex artt.* 42, 48 e 50 d.lgs. 267/2000. Il comma 2 indica nella legge Regione Campania 28.3.2007, n.4 il riferimento, per le rinegoziazioni da effettuarsi come ivi previsti, ma sempre nel rispetto della più volte citata determina del Sottosegretario datata 20/10/2009. Il comma 3 prevede che le società pubbliche svolgano il ruolo di esattori dei proventi ... e che gli archivi Tarsu/Tia vengano girati dai Comuni a queste società (ma come? Si sa che gli archivi sono utilizzabili solo se rispondono a criteri di tenuta – informatica soprattutto – uniformi e convertibile, eccetera) assieme ai dati afferenti la raccolta (ma questi dati in varie forme e modi forse non erano già stati acquisiti, analizzati, elaborati e/o messi semplicemente a disposizione di chi doveva governare l'emergenza, predisponendo piani, progetti, studi, ipotesi, eccetera?), oltre alla popolazione anagrafica, il tutto prevedendo gli aggiornamenti nel tempo. Il comma 4 aggiunge che le utenze gas, Enel, acque e relative agli affitti vengano sempre comunicate alle società provinciali (sicuramente ai fini della evasione/elusione parziale o totale che sia). Il comma 5 prevede l'intervento sostitutivo del prefetto in caso di inerzia (con provvedimenti di cui all'art. 142 d.lgs. 267/2000, per violazione all'art.198 d.lgs. 152/2006). Per il comma 6 rimane fermo l'art. 6-*bis* comma 1, del d.l. 90/2008 e la proprietà individuate dalla Unità operativa dell'art. 5. Il comma 7 prevede la (invero modesta) dotazione di 1 milione di euro per le società provinciali e il comma 8 prevede (a mo' di "spugna") che il personale venga assunto a contratto a tempo indeterminato dalle società provinciali. Ancora, il comma 9 indica in euro 1,50 a residente provinciale il *budget* che sarà a disposizione della provincia per gli incumbenti di cui trattasi. Il comma 10 indica nel presidente la provincia colui che attribuisce poi il budget alla società provinciale. Gli altri articoli, molto sinteticamente, riguardano: art. 15 riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani; art. 16 personale dei consorzi (in particolare il comma 5: assunzioni); art.17 personale protezione civile (aumento, deroghe, ecc.); art. 18 la Croce rossa che passa sotto il dominio della Protezione civile; art.19 la Protezione civile viene a dotarsi di una spa di servizi sottratta alla disciplina delle società pubbliche (che non può essere estinta se non per legge, e per la quale – giustamente – non vale la prova dell'*in house*, eccetera); art. 20 pubblicazione rapporto lavoro; art. 21 Interventi urgenti situazioni..eccetera, dove il Ministero dell'ambiente deve sempre prima sentire la Protezione civile; art. 22 commissari straordinari.

Il decreto del Ministero dell'ambiente 17 dicembre 2009 relativo al cosiddetto "Sistri" titolato "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009" (in *G.U.*, s.o. n. 9 del 13 gennaio 2010) il quale comporterà relevantissime modifiche (e oneri) agli operatori per realizzare un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Gli obiettivi dichiarati dal Ministro dell'Ambiente sull'introduzione del SISTRI sono stati compendati in: legalità, trasparenza, risparmio, semplificazione, informatizzazione. Ogni rifiuto speciale dovrebbe essere seguito in qualsiasi fase della filiera gestionale: dalla produzione allo smaltimento. La gestione del Sistri è affidata al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, che presterà particolare attenzione al trasporto e alla fase finale di smaltimento, con l'utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata e in uscita degli autoveicoli nelle discariche. Il sistema sarà interconnesso telematicamente con l'Albo nazionale dei gestori ambientali, tramite il Ministero dell'ambiente, per fornire i dati relativi al trasporto dei rifiuti e con l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e altresì per fornire, attraverso il Catasto telematico, i dati sulla produzione e la gestione dei rifiuti anche alle Agenzie regionali protezione ambiente e alle competenti autonomie locali. Per garantire la tracciabilità dei rifiuti speciali pure nei trasporti marittimi e ferroviari sarà interconnesso con i sistemi informativi della Guardia costiera e delle imprese ferroviarie. Inoltre, il funzionamento del Sistri sarà monitorato da un comitato di vigilanza e controllo, che sarà istituito

senza oneri per il bilancio dello Stato. Infine, in Campania, i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani hanno l'obbligo di aderire al Sistri che sarà interconnesso al Sitra, il sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani. Si tratta di una prima esperienza che potrà essere riprodotta in altre realtà regionali con l'obiettivo di applicare il sistema di controllo a tutte le tipologie di rifiuti sull'intero territorio nazionale. Sembra che le aziende rientranti nell'obbligo siano circa 600 mila. Con due scansioni temporali distinte, come vedremo, anche per dimensione aziendale (su base numero dipendenti). Ogni azienda (unità locale, sede, eccetera) dovrà acquisire il kit di controllo satellitare ( con contributo annuale che sembra oscillare dai 100 ai 700 euro). Altre informazioni sono leggibili nel sito [www.sistri.it](http://www.sistri.it), in particolare le modalità di iscrizione al sistema ed i relativi contributi da versare (allegato I e II), la tipologia delle informazioni che i soggetti interessati devono fornire al Sistri (vedasi le schede di cui all'allegato III). Abbiamo due fasi, la prima entro il 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto il Sistri dovrà essere operativo: per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs n. 152/2006) con più di 50 dipendenti; per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del cit. d.lgs. 152/06 con più di 50 dipendenti; per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei propri consorziati, nonché per le imprese di cui all'art. 212, comma 5, del d.lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'art. 5, comma 10, del medesimo decreto Sistri. Tutti questi soggetti dovranno comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso questo nuovo sistema di tracciabilità, utilizzando appositi dispositivi elettronici *usb* (e le credenziali personali di autenticazione) che verranno loro consegnati in comodato d'uso e di una *black box* e cioè di un dispositivo elettronico da installarsi su ogni veicolo (in proposito vedasi oltre) che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. La seconda fase decorre dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore del d.m. e riguarda: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. 152/06) fino a 50 dipendenti; i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti. Sempre in questa "finestra" temporale viene prevista la possibilità di aderire volontariamente al SISTRI per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. 152/2006 con non più di 10 dipendenti; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del medesimo d.lgs. 152/2006; gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del cit. d.lgs. 152/2006. Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, tenuti alla presentazione del Mud dovranno comunicare al Sistri - compilando l'apposita scheda - le seguenti informazioni, relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'avvio del sistema Sistri, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico dei rifiuti: a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro carico/scarico, suddiviso per codice Cer; b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro carico/scarico, con le relative destinazioni; c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate; d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza. Per un mese successivo all'adozione del Sistri gli obbligati sono comunque tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 190 (registro carico e scarico dei rifiuti) e all'articolo 193 (Formulario di identificazione dei rifiuti: Fir) del codice ambientale (d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 come ss.m.ii.). Il Ministero dell'ambiente, con questo nuovo sistema informatico e informativo, stima di diminuire del 50% gli attuali costi di cui al sistema del Mud e del Fir, poiché, come detto, essi adempimenti sembrano venire meno (non si dovranno più sottoscrivere le copie del Fir atteso che questo adempimento sarà sostituito dal Sistri e dall'invio

telematico – a mezzo della chiavetta *usb* che individua il singolo soggetto – al database centralizzato gestito dal Catasto e che sono state previste delle modalità operative semplificate per una serie di soggetti indicati dall'art.7 del medesimo decreto, i quali potranno avvalersi delle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di loro diretta emanazione). L'argomento, come è ben evidente, assume una straordinaria rilevanza, anche nella sua intersezione con altri argomenti (il Catasto dei rifiuti, il formulario di identificazione rifiuti e documenti equipollenti, il registro carico/scarico dei rifiuti, eccetera) e quindi riteniamo opportuno dedicarvi un apposito *focus*. Ci limitiamo qui a segnalare come, nel territorio nazionale, esistono esperienze e sistemi del genere già rodati (e anzitempo finanziati, soprattutto dai privati) che forse potevano essere dalla parte pubblica, come dire..... affinati e/o implementati anche agli effetti di cui trattasi, con garanzia di efficienza e di risultato, fors'anche con minori costi per il sistema imprenditoriale e pubblico (citasi il sistema della regione Lombardia con la sua partecipata Irealp che da due anni sta mettendo a punto un sistema di hardware e di *software* per il rifiuto transfrontaliero al fine di "smaterializzare" la documentazione cartacea dei movimenti). Ma occorre altresì tenere presente una grande lacuna del sistema e cioè che, a nostro avviso, si deve seguire (con la tracciabilità) il rifiuto, non solo il "trattore" (la motrice) dell'automezzo: è noto infatti che sono soprattutto i "semirimorchi" (non tanto il trattore, cioè la motrice) e, ancor più, i "cassoni" che contengono e che portano i rifiuti, consentendo così quelle forme di "permutazione" (se non di occultamento) del rifiuto, che si intende evitare, lo stesso dicasi per il trasporto intermodale dove, ancora, sono i cassoni scarrabili che rilevano a tal fine. Non da ultimo, occorre garantire che il sistema di tracciabilità trovi adempimento anche per i soggetti esteri, ovvero per i vettori stranieri, i quali ultimi paiono essere talvolta più censurabili dei nostri vettori nell'applicazione della normativa ambientale (per esempio, sovente si ricorre a trasporti di rifiuti tramite vettori croati, rumeni, eccetera i quali talvolta portano con gli stessi automezzi prima alimenti – es. grano - e poi ripartono con i medesimi automezzi trasportando rifiuti: e stiamo qui parlando di alimenti!!). Insomma, a noi pare, emergono delle questioni che non possono essere trascurate e che vanno opportunamente (previamente) contemplate e corrette, creando vera imparzialità e lealtà gestionale e quindi anche competitività per tutti gli operatori del settore, oltre che nell'interesse pubblico. Giunge notizia che vi sia l'intenzione, in sede di conversione del "decreto milleproroghe" di prorogare anche il termine di avvio del Sistri, nella consapevolezza che operativamente (e pure economicamente) per i soggetti interessati (e per quelli comunque coinvolti: consulenze, *software house*, ecc.) nonostante le previsioni di gradualità e di semplificazione e di facoltizzazione opportunamente inserite nel decreto. La nostra, modesta, impressione è che la tracciabilità contestualizzata entro un sistema di controllo (ovvero essendo funzionalizzata a questa attività) sia limitata e limitante, potendo essa esplicare più interessanti funzioni anche sotto altri profili. Vero è che il Catasto e gli altri soggetti potranno beneficiare degli elementi e dei dati del Sistri, anche se il decreto enfatizza l'aspetto del controllo, però le informazioni di cui trattasi potrebbero consentire anche di costituire una sorta di "bagaglio" informativo supportante valutazioni, programmazioni, decisioni financo territoriali. Rinviando al focus la disamina del decreto, basti qui evidenziare come gli adempimenti seguono una scelta dimensionale, cioè le categorie dei soggetti tenuti al Sistri seguono perlopiù (anche se non esclusivamente) un criterio di numero di dipendenti (non, come dovrebbe essere, della quantità prodotta e/o della movimentazione dei rifiuti) di talchè pare rilevare l'aspetto organizzativo aziendale e la di lui sostenibilità delle attività di cui trattasi, piuttosto che elementi sostanziali-gestionali. Altro criterio riguarda la tipologia delle attività svolte e di particolari tipologie di rifiuti (cfr. art.6: fanghi di spandimento per agricoltura, rifiuti di cantiere, rifiuti da manutenzione, eccetera). Il soggetto che consegna (art. 7, comma 3) i propri rifiuti, tramite convenzione, al servizio pubblico non è tenuto agli adempimenti di cui trattasi, che saranno invece svolti dal gestore del medesimo servizio. Anche qui si aprono diverse considerazioni collegate non solo al versante adempimenti, modulistica, responsabilità, quanto alla attività del servizio pubblico (al di là della privata, posto che i rifiuti in convenzione possono essere anche quelli speciali) che surrettiziamente viene così ad essere preferito o agevolato

(forse alterando il mercato), ma sarebbe qui un fuor d'opera intrattenersi su questa delicata (invero trascurata) problematica. Altra questione riguarda il riordino e la equipollenza stabilita per vari documenti (scheda trasporto, regime transfrontaliero, trasporto intermodale, eccetera) in una ottica dinamica e concreta, piuttosto che teorica. Gli operatori chiedono infatti solo un po' di "pacificazione" nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e tra privati e privati, meno complicazioni e meno costi. Sarebbe interessante svolgere (come forse dovrebbe essere stato fatto prima) una sorta di bilancio dell'impatto di questa normativa sotto vari effetti ... Buon anno!